

COMUNE DI PIEVE DI TECO
(Provincia di Imperia)



**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 08/09/2014

Lo schema di seguito riportato tiene conto delle modifiche apportate dal D.L. 06/03/2014, n. 16. convertito dalla L. 68 del 2/05/2014 oltre che di quelle apportate dal Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 ed anche di quelle previste dall'art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88.

SOMMARIO

SOMMARIO	3
TITOLO I[^] – DISPOSIZIONI GENERALI	6
<i>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>6</i>
<i>ART. 2 - PRESUPPOSTO</i>	<i>6</i>
<i>ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO</i>	<i>6</i>
<i>ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO</i>	<i>6</i>
TITOLO II[^] – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	8
<i>ART. 5 - OGGETTO DEL TITOLO II[^]</i>	<i>8</i>
<i>ART. 6 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO</i>	<i>8</i>
<i>ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>9</i>
<i>ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI</i>	<i>11</i>
<i>ART. 9 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 10 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI</i>	<i>12</i>
<i>ART. 11 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 12 - ESENZIONI PER I TERRENI AGRICOLI</i>	<i>14</i>
<i>ART. 13 - ALIQUOTE E DETRAZIONI</i>	<i>14</i>
<i>ART. 14 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>14</i>
<i>ART. 15 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>15</i>
<i>ART. 16 - ESENZIONI</i>	<i>15</i>
<i>ART. 17 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 18 - VERSAMENTI</i>	<i>16</i>
<i>ART. 19 - DICHIARAZIONE</i>	<i>18</i>
TITOLO III[^] – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) .	19
<i>ART. 20 - PRESUPPOSTO</i>	<i>19</i>
<i>ART. 21 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 22 - SOGGETTI PASSIVI</i>	<i>22</i>
<i>ART. 23 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO</i>	<i>22</i>
<i>ART. 24 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO</i>	<i>22</i>
<i>ART. 25 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....</i>	<i>24</i>
<i>ART. 26 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE</i>	<i>24</i>
<i>ART. 27 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO</i>	<i>26</i>
<i>ART. 28 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO</i>	<i>27</i>
<i>ART. 29 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....</i>	<i>27</i>

<i>ART. 30 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</i>	27
<i>ART. 31 - PIANO FINANZIARIO</i>	28
<i>ART. 32 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO</i>	29
<i>ART. 33 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</i>	29
<i>ART. 34 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</i>	30
<i>ART. 35 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	31
<i>ART. 36 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	31
<i>ART. 37 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA</i>	32
<i>ART. 38 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</i>	32
<i>ART. 39 - ZONE NON SERVITE</i>	33
<i>ART. 40 - RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DELLE UTENZE DOMESTICHE</i>	33
<i>ART. 41 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE</i>	34
<i>ART. 42 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE</i>	34
<i>ART. 43 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	35
<i>ART. 44 - CUMULO DI RIDUZIONI</i>	35
<i>ART. 45 - AGEVOLAZIONI E LORO COPERTURA</i>	35
<i>ART. 46 - TRIBUTO GIORNALIERO</i>	36
<i>ART. 47 - TRIBUTO PROVINCIALE</i>	36
<i>ART. 48 - RISCOSSIONE</i>	37

TITOLO IV[^] – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	39
<i>ART. 49 - PRESUPPOSTO E FINALITA'</i>	39
<i>ART. 50 - SOGGETTI PASSIVI</i>	39
<i>ART. 52 - PERIODICITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</i>	40
<i>ART. 53 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE</i>	40
<i>ART. 54 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO</i>	41
<i>ART. 55 - DETRAZIONI</i>	41
<i>ART. 56 - ESENZIONI</i>	42
<i>ART. 57 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI</i>	42
<i>ART. 58 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO</i>	42
<i>ART. 58 BIS - VERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2014</i>	43
<i>ART. 59 - IMPORTI MINIMI</i>	44

TITOLO V[^] – DISPOSIZIONI COMUNI	45
<i>ART. 60 - DICHIARAZIONE</i>	45
<i>ART. 61 - DICHIARAZIONE TARI</i>	45
<i>ART. 62 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE</i>	47
<i>ART. 63 - FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	48

<i>ART. 64 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI</i>	48
<i>ART. 65 - SANZIONI ED INTERESSI</i>	50
<i>ART. 66 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>	51
<i>ART. 67 - RISCOSSIONE COATTIVA</i>	51
<i>ART. 68 - IMPORTI MINIMI</i>	51
<i>ART. 69 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI</i>	51
<i>ART. 70 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	52
<i>ART. 71 - NORMA DI RINVIO</i>	53
<i>ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI</i>	53
<i>ALLEGATO A</i>	54
<i>Sostanze assimilate ai rifiuti urbani</i>	54
<i>ALLEGATO B</i>	56
<i>Categorie di utenze non domestiche relative ad attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.</i>	56

TITOLO I^A – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di PIEVE DI TECO, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Commento: il presente articolo specifica l'oggetto del regolamento, individuandolo nell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, della L. 147/2013. Si precisa che il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 (espressamente richiamato nella disciplina della IUC dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013 "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446"), il quale disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di entrate, in base alla quale i comuni e le province possono dettagliare la disciplina di legge ed anche derogare alla stessa, nel rispetto dei limiti imposti dallo stesso articolo (soggetti passivi, fattispecie imponibili, aliquota massima). Viene altresì precisato che per tutto quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Commento: la norma richiama il presupposto dell'imposta unica comunale, così come definito dall'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, evidenziando il suo carattere composito. Infatti, l'imposta unica comunale non è in realtà un tributo unitario bensì la somma di tre differenti prelievi, aventi caratteristiche e discipline in buona parte autonome.

Sul punto non sono operate modifiche, stante il limite in proposito imposto dalla potestà regolamentare dall'art. 52 del D.Lgs 446/97.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di PIEVE DI TECO per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio, interamente o prevalentemente. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Commento: l'articolo fornisce la definizione del soggetto attivo del tributo, non espressamente previsto dalle disposizioni dei commi 639-704, dell'art. 1, della L. 147/2013. Tuttavia, la soggettività attiva in capo al comune la si ricava indirettamente dalle disposizioni dei commi 639 (l'imposta finanzia anche i servizi comunali), 651-652 (il comune commisura e determina le tariffe), 676-677 (il comune approva le aliquote), 682 (il comune adotta il regolamento del tributo), del comma 684 (la dichiarazione è presentata al comune), 688 (il comune stabilisce il numero e le scadenze del tributo), ecc.

Nell'imposta unica comunale non è prevista la norma, presente invece nella Tares e nell'Ici, che disciplinava l'applicazione del tributo nell'ipotesi di immobili siti a cavallo tra due comuni. Si ritiene opportuno non disciplinare tale casistica nel regolamento per evitare possibili profili di violazione dei limiti della potestà regolamentare. Si ritiene che la fattispecie debba essere trattata suddividendo l'immobile soggetto al tributo, secondo gli specifici criteri applicativi (vedasi, per analogia D.M. 30/10/2012, di approvazione delle istruzioni alla dichiarazione IMU).

ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'**imposta municipale propria (IMU)**, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento ed a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed a carico dell'utilizzatore.

2. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Commento: l'articolo riporta quanto previsto dall'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, evidenziando il carattere tutt'altro che unitario del prelievo. L'imposta unica comunale si presenta piuttosto come un "cappello" che il legislatore ha voluto dare a tre distinti prelievi, appartenenti a categorie tributarie differenti, dovuti da soggetti passivi distinti e soggetti a specifiche norme di disciplina.

TITOLO II^ – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Commento: nel presente titolo viene riportata la disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria. Tenuto conto che l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 recita che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU", l'imposta municipale propria continua ad essere regolata dalle proprie fonti normative, rinvenibili negli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, nell'art. 13 del D.L. 201/2011, nell'art. 4 del D.L. 16/2013, nell'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e nell'art. 1, commi 707-729, della L. 147/2013.

ART. 5 - OGGETTO DEL TITOLO II^

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di PIEVE DI TECO dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di PIEVE DI TECO.
5. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di PIEVE DI TECO in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Commento: l'articolo specifica l'oggetto del titolo 2 del regolamento, concernente la disciplina dell'imposta municipale propria, componente patrimoniale della IUC. La norma richiama le fonti di disciplina dell'IMU, che restano ferme ai sensi dell'art. 1, comma 703, della L.147/2013. Viene altresì richiamata la potestà regolamentare del comune, di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97, espressamente confermata per l'IMU dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011. Il soggetto attivo dell'imposta è identificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011. Nella norma si disciplina anche l'ipotesi di immobili situati sul territorio di più comuni. In tale caso, in assenza di una norma analoga a quella vigente nell'ICI che consentiva di corrispondere il tributo solo al comune sul cui territorio insiste la porzione prevalente della superficie dell'immobile, nell'IMU si deve provvedere alla suddivisione del tributo in proporzione alla superficie dell'immobile che insiste nei diversi territori comunali, corrispondendo il tributo a ciascun comune interessato (vedasi anche D.M. 30/10/2012).

ART. 6 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

Commento: l'articolo richiama la definizione del presupposto del tributo contenuta nell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, inserendo le novità riportate dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, il quale ha escluso dall'applicazione dell'imposta l'abitazione principale e relative pertinenze ed altre fattispecie, con decorrenza dal 01/01/2014.

ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 Cod.Civ..
4. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell'art.2 del D.Lgs. 504 del 1992, come previsto dagli art. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, si verifica se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) La condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

- L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente. Inoltre il tempo dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo deve essere superiore al 51% del proprio tempo di lavoro.
 - c) il soggetto passivo non sia titolare di trattamento pensionistico da lavoro dipendente o autonomo.
 - d) Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'art. 58 del D.Lgs. 446/97, risultino superiori alla metà.

Al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare una dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

- 5. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte)**, limitatamente ad una per ciascuna categoria e purché non ci siano già porzioni di fabbricati delle tipologie suddette ricompresi nella consistenza catastale dell'abitazione ed indicati nella relativa planimetria catastale. È necessario altresì che ci sia coincidenza nella titolarità dell'abitazione e delle pertinenze e che l'utilizzo sia diretto a cura del soggetto passivo.
- 6. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile la cui individuazione deve essere effettuata dai soggetti passivi tramite dichiarazione di variazione entro i termini previsti per la presentazione della stessa.

Commento: l'articolo riporta le definizioni dei cespiti imponibili, contenute nell'art. 2 del D.Lgs 504/92, espressamente richiamate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. In relazione ai fabbricati è altresì riportata la definizione contenuta nella lettera a) dell'art. 2 del D.Lgs 504/92, che prevede l'inclusione nell'imposizione sul fabbricato anche dell'area di sedime dello stesso e di quella che ne costituisce pertinenza. Si riporta inoltre la qualificazione di area pertinenziale, mutuata dai principi della Corte di Cassazione (sentenze 25027/2009, n. 19639/2009, 22844/2010, 22128/2010), in virtù dei quali un'area per potersi qualificare come pertinenziale di un fabbricato e sfuggire, quindi, all'autonoma imposizione, deve presentare un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, tale da impedire l'esercizio del diritto edificatorio e che il contribuente adempia all'obbligo di dichiarare la natura pertinenziale dell'area nella denuncia originaria o di variazione.

La definizione di area fabbricabile riprende quella dell'art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs 504/92, specificando inoltre, che un'area è tale anche se inserita solo in uno strumento urbanistico generale adottato e non approvato, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006).

Sono inoltre riportate la definizione di terreno agricolo e di abitazione principale, contenute rispettivamente nell'art. 2, comma 1, lettera c, del D.Lgs 504/92 e nell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. In relazione all'abitazione principale viene chiarito che nel caso di due coniugi, non legalmente separati, che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale competono ad entrambi gli immobili (relativamente alla quota di proprietà di ciascuno) a condizione che sia fornita idonea

documentazione o altri elementi di prova capaci di dimostrare l'effettività dell'esigenza di mantenere dimore e residenze separate (in senso conforme vedasi la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 3/FL del 18/05/2012).

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a. il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Commento: l'articolo si limita a confermare i soggetti passivi previsti dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011 e dall'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012. Si ricorda che la definizione dei soggetti passivi è uno dei limiti della potestà regolamentare.

ART. 9 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Relativamente ai fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, di cui all'art. 13, comma 14-ter del D. L. 201/2011, come convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. A seguito della proposizione della rendita catastale o dell'attribuzione d'ufficio, il comune effettua il conguaglio.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.
6. I terreni "non agricoli" sono da intendersi quelli, diversi dalle aree fabbricabili, non coltivati, ovvero non utilizzati per attività diverse da quella agricola, ovvero quelli sui quali le attività agricole non sono svolte in maniera imprenditoriale.

Commento: Si riporta la definizione delle base imponibile contenuta nell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 201/2011 e dell'art. 5, commi 1 e 3 del D.Lgs 504/92. Poiché, a norma dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 sono soggetti al

tributo tutti gli immobili e non solo i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, si specifica che, per tutti gli altri immobili (cd terreni non coltivati), la base imponibile è la stessa prevista per i terreni agricoli. Si rileva, inoltre, la riduzione del moltiplicatore previsto per il reddito dominicale dei terreni agricoli e di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, da 110 a 75, con decorrenza dal 01/01/2014.

ART. 10 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g, del D.Lgs. 446/97.
4. I valori di cui al comma 3 hanno il principale effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 3.
5. La comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 31, comma 20, della L. 289/2002 relativa all'attribuzione ad un terreno la natura di area fabbricabile, viene effettuata a cura del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che evidenzia le nuove aree fabbricabili inserite nel nuovo strumento urbanistico adottato.
6. Si considerano fattispecie imponibili quali aree fabbricabili sia i fabbricati c.d. "collabenti" (accatastati in categoria F/2) che i terreni insistenti in zone definite "agricole" ai fini urbanistici almeno a partire dal momento in cui perviene all'ente apposita richiesta di edificazione.
7. Si considerano altresì fattispecie imponibili quali aree fabbricabili i fabbricati accatastati nelle altre categorie catastali c.d. "fittizie" ("F").
8. Il responsabile dell'ufficio tecnico, sentito il responsabile dell'ufficio tributi, su richiesta del contribuente, attesta se un'area determinata è fabbricabile o meno in base a quanto indicato nei commi precedenti.

Commento: si riprende la definizione della base imponibile delle aree fabbricabili prevista dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs 504/92, nonché quella relativa ai fabbricati in costruzione o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, prevista dal comma 6 del medesimo articolo 5. Con il comma 3 l'ente esercita la potestà regolamentare di individuare dei valori di riferimento per il versamento dell'IMU che, tuttavia, non sono vincolanti, né per il Comune né per il Contribuente. La finalità è la facilitazione nell'adempimento dell'imposta dovuta. In ogni caso, ove l'ente lo reputi opportuno, in conformità con le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si ritiene che, nonostante non sia previsto nella disciplina dell'IMU il richiamo all'espressa facoltà sancita per l'ICI dall'art. 59 del D.Lgs 446/97, rimanga ferma la possibilità di definire i predetti valori non solo a fini meramente indicativi, ma anche allo scopo di autolimitare il potere di accertamento dell'ente, con l'obiettivo di ridurre il contenzioso in materia.

ART. 11 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico **sopravvenuto** (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001, ma solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia contemplati nelle successive lettere c) e d) dello stesso D.P.R.
3. **Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile;**
4. Qualora il fabbricato sia costituito da una pluralità di unità immobiliari, accatastate autonomamente e con differente destinazione, la riduzione è applicabile alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili;
5. La riduzione nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tributi oppure dalla data di presentazione allo stesso ufficio di apposita autocertificazione attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. La cessazione delle cause ostative all'uso dei locali e dell'inagibilità o inabitabilità vanno comunicate all'Ufficio Tributi tramite apposita dichiarazione, producendo altresì la documentazione relativa al ripristino dell'agibilità o dell'abitabilità.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. 380/2001 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- i. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- ii. da parte del contribuente, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Commento: l'articolo riprende l'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, il quale prevede un abbattimento del 50% dell'imponibile per gli immobili indicati nel medesimo. In particolare, con il comma 2, l'ente esercita la facoltà regolamentare, espressamente prevista dalla norma citata, in virtù della quale "i comuni possono

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione". Nel testo si propone un esempio, liberamente modificabile dagli enti, purché si tratti di situazioni di fabbricati con situazione di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione. Da rilevare che tale ipotesi è differente dai cosiddetti "fabbricati collabenti", vale a dire fabbricati fatiscenti iscritti però nella categoria catastale F/2, privi di rendita. Per quest'ultimi, recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenza n. 5166/2013), in contrasto per la verità con l'orientamento tenuto da molti comuni, ha ritenuto non dovuta l'ICI (oggi l'IMU), neppure relativamente all'area di sedime (con riferimento alla volumetria espressa), poiché trattasi di immobili iscritti al catasto edilizio urbano che avrebbero abbandonato lo stato di "area edificabile". Come accennato tale tesi non è tuttavia condivisa da molti enti, che ritengono invece nella fattispecie applicabile il tributo sull'area edificabile.

ART. 12 - ESENZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti da imposta i terreni agricoli in quanto il Comune di PIEVE DI TECO è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n° 9/1993.

ART. 13 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine di legge del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Commento: la determinazione delle aliquote e delle detrazioni compete al Consiglio comunale, il quale, oltre ad attenersi alle limitazioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, può altresì differenziare ulteriormente le aliquote, nel rispetto dei limiti di legge. Viene riportata la norma dell'art. 193 comma 3, del D.Lgs 267/2000, introdotta dall'art. 1, comma 444, della L. 228/2012, concernente la facoltà di variazione delle aliquote anche dopo la scadenza dei termini per l'approvazione del bilancio, purché entro l'adozione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, qualora si ravvisino squilibri di parte corrente.

Vengono quindi riportate le norme sulla pubblicazione delle deliberazioni IMU contenute nell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011.

ART. 14 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Commento: l'articolo riprende la previsione dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011. La detrazione per l'abitazione principale si applica solo alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, tenuto conto che le abitazioni principali appartenenti alle altre categorie sono escluse, a decorrere dal 01/01/2014, dall'IMU. Viene eliminato l'incremento della detrazione previsto, fino al 31/12/2013, in relazione ai figli di età non superiore a 26 anni dimoranti e residenti anagraficamente nell'abitazione, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013.

Al comma 2 resta confermata la facoltà per il comune di incrementare la detrazione fino anche a concorrenza dell'imposta dovuta, purché siano mantenuti gli equilibri di bilancio. Tale opzione viene eventualmente esercitata in sede di deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione.

La detrazione si estende, in base al nuovo comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, anche alle abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, ai quali tuttavia non compete l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale. Si evidenzia che tali immobili, per i quali non vi era l'obbligo del versamento dell'imposta nell'anno 2013, in virtù del combinato disposto dell'art. 1 del D.L. 102/2013 e dell'art. 1 del D.L. 133/2013, tornano regolarmente soggetti al tributo dal 2014, fatta salva l'ipotesi in cui le abitazioni assegnate non rientrino nella tipologia degli "alloggi sociali", esenti a decorrere dal 01/01/2014.

La detrazione non compete più, sempre a decorrere dal 2014, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, in quanto escluse dall'IMU.

ART 15 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considerano adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (oltre i 75 anni compiuti) o disabili (con invalidità riconosciuta oltre il 75%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Lo stesso trattamento vale per le pertinenze dell'unità di cui ai commi 1 e 2 come individuate nell'art. 7, comma 5, purché non locate.
4. Per usufruire delle agevolazioni previste nel presente articolo il contribuente deve presentare, entro il periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del trattamento agevolato, la comunicazione tramite apposita modulistica in distribuzione presso l'ufficio tributi o tramite il sito internet istituzionale.

ART. 16 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
7. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
8. L'imposta non si applica inoltre alle varie tipologie di abitazioni principali previste dall'art. 6, ed a quelle equiparate ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

Commento: la norma riprende le esenzioni di legge. In particolare dal 2014 si aggiungono le esenzioni per i fabbricati rurali ad uso strumentale, a prescindere dal comune di ubicazione, introdotta dall'art. 1, comma 708, L. 147/2013 (fatta eccezione per i soli comuni ubicati nelle Province autonome di Trento e Bolzano ove, con specifica legge provinciale, può essere stabilito l'assoggettamento ad IMU della citata fattispecie, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011), per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, alle condizioni di cui alla lettera i dell'art. 7 del D.Lgs 504/92 (art. 2, comma 3, D.L. 102/2013) e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice non locati (art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, D.L. 102/2013).

ART. 17 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Commento: si riprendono le disposizioni sulla quota statale del tributo, vigente dal 01/01/2013, dettate dall'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della L. 228/2012.

ART. 18 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per i soli mesi di 31 giorni nei quali l'atto di trasferimento del possesso sia avvenuto il giorno 16 del mese si considera come mese intero il solo periodo di possesso superiore ai quindici giorni per evitare la doppia imposizione. Nel caso di più trasferimenti di

- proprietà (o altro diritto) nel corso dello stesso mese solare si considera mese intero il periodo di possesso di durata superiore agli altri per scongiurare l'assenza di imposizione nel mese stesso.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
 3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
 4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
 5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta dal soggetto passivo risulta inferiore ad euro 12 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
 6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
 7. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari (ad esempio gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio economico, individuate da criteri fissati con la deliberazione della Giunta comunale) che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta.
 8. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso ed all'importo complessivo che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali è stato effettuato il versamento. A tal fine il contribuente dovrà presentare al Comune apposita distinta dei versamenti di imposta relativa alle singole unità immobiliari di riferimento (con estremi catastali) contenente l'indicazione dei dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale) di tutti gli altri contitolari.
 9. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

Commento: la norma riprende le modalità di determinazione e versamento del tributo stabilite dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs 23/2011 e dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, let b), del D.L. 35/2013. Si ricorda che il comune non può modificare le modalità di versamento, stante l'espressa deroga alla potestà regolamentare contenuta in proposito nell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011.

Il comma 4 specifica le modalità di versamento previste per gli enti non commerciali, a decorrere dall'anno 2014, dal comma 721 dell'art. 1 della L. 147/2013, già anticipate per il 2013 dalla R.M. n. 7/DF del 05/06/2013.

Il comma 5 stabilisce il limite minimo per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006. Lo stesso può essere liberamente fissato dal comune, anche al di sotto del limite minimo di € 12,00, previsto

dall'art. 25 della L. 289/2002 e operante in caso di mancata deliberazione del comune. Si evidenzia che l'importo minimo è riferito all'imposta annuale, relativa a tutti gli immobili posseduti.

Nel comma 6 si ribadiscono le regole di arrotondamento, previste dall'art. 1, comma 166, della L. 296/2006 (chiarendo cosa accade se la frazione è pari a 49 centesimi). Si ricorda che l'arrotondamento deve operarsi per ogni singolo codice tributo.

Il comma 7 reintroduce (in via facoltativa) la disposizione vigente nell'ICI, dettata dall'art. 59, comma 1, lettera i, del D.Lgs 446/97, la quale, seppure non richiamata nelle norme dell'IMU, si ritiene reintroducibile in virtù della potestà regolamentare. In base alla stessa i comuni possono considerare regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro.

ART. 19 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

Commento: sono richiamate le norme riguardanti la dichiarazione IMU contenute nell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011. Inoltre, si prevede, come stabilito dall'art. 1, comma 720, della L. 147/2013, la possibilità per i contribuenti di presentare la dichiarazione in via telematica.

Il comma 4 recepisce le nuove norme sulla presentazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali (art. 1, comma 719, L. 147/2013).

TITOLO III^ – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 20 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 23, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono per:
 - **Locali**: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - **aree scoperte**: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - **utenze domestiche**: le superfici adibite a civile abitazione e le rispettive pertinenze;
 - **utenze non domestiche**: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile ad uso abitativo e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le pertinenze di civile abitazione e per gli altri locali ad uso domestico il solo possesso costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile con conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA e/o SCIA).
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Commento: la norma riprende la definizione del presupposto del tributo contenuta nell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013. Si specifica che il tributo è dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio e la finalità del tributo, vale a dire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (come indicato dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013).

Nell'ultimo comma si fornisce la definizione di utenza domestica e di utenza non domestica.

ART. 21 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva superiore a 500 mq, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le

opportune verifiche, specifici - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

8. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
9. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Commento: la disposizione opera un mero rinvio alle normative statali e comunali per l'individuazione dei rifiuti e di quelli speciali assimilati agli urbani. In particolare la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs 152/2006 e la classificazione nel successivo articolo 184. La disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è rinvenibile nell'art. 195, comma 2, lettera e, del D.Lgs 152/2006 e nell'art. 198, comma 2, lettera g, del medesimo decreto. In particolare quest'ultima rimette al comune il compito di assimilare, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, sulla base dei criteri dettati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e, del D.Lgs 152/2006. In assenza dell'emanazione del decreto statale previsto da quest'ultima norma, trovano ancora applicazione i criteri di cui al punto 1.1.1 della deliberazione interministeriale del 27/07/1984, pubblicata sulla G.U. n. 52 del 13/09/1984 (art. 1, comma 184, let. b, L. 296/2006).

ART. 22 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie; allo stesso competono i conseguenti adempimenti dichiarativi.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Commento: la disposizione indica i soggetti passivi del tributo, richiamando quelli previsti dall'art. 1, comma 642, della L. 147/2013, nonché la particolare disciplina dei locali con occupazione di durata temporanea inferiore, nell'arco dell'anno solare, a 6 mesi (comma 643) e dei locali in multiproprietà o dei centri commerciali integrati (comma 644).

ART. 23 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali come definiti nell'art. 20, comma 4.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
4. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

Commento: la disposizione specifica la definizione di locale e di area scoperta, non contenute nella norma di legge. In particolare, per i locali, si chiarisce che, in virtù dell'attrazione alla tassazione di tutti i locali posseduti o detenuti suscettibili di produrre rifiuti urbani (o assimilati), si considerano soggetti tutti quelli anche solo predisposti all'uso, a prescindere dall'effettivo utilizzo.

ART. 24 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come **a titolo esemplificativo:**
 - a) le sole unità immobiliari adibite a civile abitazione (escluse le pertinenze) **prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;** la presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete costituisce presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;

- b) le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredamenti, impianti o attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità; la presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva (campo calcio, calcetto, tennis, bocce, vasca della piscina...), ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali, secondo la vigente normativa (DIA, SCIA, permesso di costruire...), sono state consentite, anche in forma tacita, attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, **limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori - dichiarata agli uffici competenti - fino alla data di inizio dell'occupazione e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;**
 - f) i fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) le aree impraticabili, in abbandono o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; restano comunque soggette le aree destinate a depositi temporanei o ad esposizione;
 - i) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali utenze domestiche di cui, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - j) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
 3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione, fatta salva la verifica anche per i periodi di tassazione precedenti non prescritti.

Commento: la norma riepiloga i locali e le aree non soggette al pagamento del tributo. In particolare, per quanto concerne quelli "non suscettibili di produrre rifiuti", ricollegandosi alla previsione di cui all'art. 1, comma 641, della

L. 147/2013, si procede ad indicare le fattispecie rientranti in tale definizione. Ovviamente, pur trattandosi di ipotesi che “di norma” non comportano la potenzialità di produzione dei rifiuti, è rimesso al prudente apprezzamento di ciascun ente l’indicazione di tutte o alcune delle casistiche sopra riportate, anche in relazione alle peculiarità locali. Il comma 2, pur se non espressamente previsto dalla legge, in linea di continuità anche con l’orientamento ministeriale sussistente nei previgenti tributi in materia, specifica l’onere in capo al contribuente di dichiarare anche i locali/aree non suscettibili di produrre rifiuti, fornendo gli elementi o la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato. In relazione alle casistiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si richiamano le disposizioni dell’art. 1, comma 641, della L. 147/2013, fornendo alcune esemplificazioni. In tale caso non sono stati previsti oneri dichiarativi in capo al contribuente, trattandosi di specifiche cause di esclusione.

ART. 25 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 o della TARSU di cui al Capo 3° del D.Lgs. 507/1993.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con riduzione del 50% di quella parte con altezza compresa tra 80 cm e mt. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie è desunta dalla planimetria catastale, da altra planimetria sottoscritta da tecnico abilitato o da misurazione diretta.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

Commento: la norma definisce la superficie tassabile del tributo individuandola come previsto dai commi 645-648, dell’art. 1, della L. 147/2013.

ART. 26 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie tassabile dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI relativamente alle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 21, comma 8, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, **a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili; restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione,

commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché le rimesse attrezzi, depositi agricoli e simili;

- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 21, comma 6, tali da impedire l'assimilazione.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% abbattimento
Officine, laboratori artigianali ed altre attività similari	40%
Studi medici, laboratori per attività sanitarie, cura della persona e simili	30%
laboratori alimentari con produzione di scarti animali e similari	25%

In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché evidenziare su idonea planimetria le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione attestante l'avvenuto trattamento dei rifiuti in conformità alla normativa vigente con regolare firma a destinazione sulla documentazione stessa.
6. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, non sono soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti all'art. 21. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, quelli destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal comma 649 dell'articolo 1 della L. 147/2013.

7. In applicazione del precedente comma, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza.
- Laddove, invece, nell'area produttiva di cui al primo periodo del comma 6, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:
- a. nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;
 - b. nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al secondo periodo del comma 6 le percentuali di riduzione di cui al precedente comma 4.

Commento: la disposizione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 esclude dalla determinazione della superficie tassabile quella in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori. Pur avendo la norma richiamato il concetto di "prevalenza" della produzione di rifiuti speciali non assimilati, al fine di individuare le superfici non tassabili, si ritiene che debbano essere considerate solo quelle in cui avviene l'esclusiva produzione di rifiuti speciali non assimilati in via continuativa, risultando altrimenti priva di significato la disposizione del successivo comma 682, punto 5, lettera a, dell'art. 1 della L. 147/2013, la quale prevede che il comune nel regolamento individua le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici dove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Nel comma 4 il comune prevede le differenti categorie di attività e le relative percentuali di abbattimento, seguendo le indicazioni ivi riportate. Nella determinazione delle percentuali, oltre a tenere conto dei parametri tecnici di produttività di rifiuti speciali non assimilati da parte delle diverse categorie di attività individuate, occorre considerare che, in base al dettato del comma 682 sopra richiamato, la percentuale di abbattimento va applicata sull'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il comma 3 stabilisce gli adempimenti che devono porre in essere i contribuenti per fruire della relativa detassazione.

ART. 27 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche ove si producono di rifiuti speciali assimilati agli urbani per cui i soggetti passivi dimostrano di aver avviato gli stessi al riciclo in modo autonomo, direttamente o tramite soggetti autorizzati godono della riduzione della **quota variabile** della TARI.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata a consuntivo in base al rapporto fra il quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione non potrà essere comunque superiore alla quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine **perentorio** del 31 marzo dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativamente ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione

tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria di attività corrispondente (coefficiente Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annale delle tariffe del tributo.

4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 28 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 32 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Nella delibera di approvazione delle tariffe possono essere previste ulteriori categorie rispetto a quelle del periodo precedente, mantenendo lo stesso criterio di commisurazione.

Commento: l'articolo riprende la previsione contenuta nell'art. 1, commi 651 e 652, della L. 147/2013, in base alla quale il comune può scegliere se determinare le tariffe:

*- in base ai criteri determinati dal D.P.R. 158/99, vale a dire il cosiddetto "metodo normalizzato";
- in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio rifiuti.*

Il comma 3 riprende le regole per l'approvazione delle tariffe sancite dall'art. 1, comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.

Il comma 4 riprende la previsione del nuovo art. 193 del D.Lgs 267/2000, in base al quale, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, laddove si rilevi uno squilibrio, è possibile incrementare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali per ripianare lo stesso, anche se scaduto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 29 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Commento: l'articolo si limita a riprendere quanto previsto dall'art. 1, comma 655, della L. 147/2013. Nel successivo articolo si riporta la previsione contenuta nello stesso comma che impone di detrarre dal costo da finanziare con il tributo quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

ART. 30 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, considerando tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Commento: la norma riprende la previsione dell'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, contenuta nell'art. 1, commi 641 e 654, della L. 147/2013. Poiché nella legge non si rinviene una precisa definizione del costo del servizio, nell'articolo sopra riportato si è stabilito:

*- per gli enti che hanno adottato il metodo normalizzato, i costi sono quelli definiti dal D.P.R. 158/99;
 - per gli enti che hanno adottato il criterio alternativo, la definizione dei costi è rimessa al piano finanziario, il quale comunque non può non considerare tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili al servizio. In ogni caso, in via prudenziale, si ritiene opportuno anche in questo caso continuare a fare riferimento ai criteri del D.P.R. 158/99, in attesa di pronunce ufficiali.*

Il comma 8 disciplina l'ipotesi di gettito a consuntivo eccedente o inferiore il costo consuntivo del servizio, riportando l'eccedenza in decurtazione del piano finanziario dell'anno successivo. Al contrario l'eventuale differenza negativa potrà riportarsi nel piano finanziario dei futuri esercizi solo se dovuta a fattori straordinari ed imprevedibili, tassativamente previsti.

ART. 31 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro due mesi antecedenti il termine di approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg. 60 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - e. il modello gestionale ed organizzativo;

- b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Commento: a norma dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il soggetto gestore del servizio deve redigere il piano finanziario, contenente la quantificazione dei costi del servizio. Il piano deve essere approvato dal Consiglio comunale o, qualora sia stata istituita l'autorità di bacino che in virtù delle specifiche norme regionali deve occuparsi del servizio, da quest'ultima.

Il comma 2 riporta, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/99, il contenuto del piano finanziario del tributo.

ART. 32 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come indicato nell'allegato B del presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

ART. 33 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per le utenze a destinazione abitativa mentre non viene considerata per quelle pertinenziali.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria annuale.
4. Resta ammissibile la deroga prevista al comma 4 dell'art. 32 in sede di determinazione dei coefficienti per i periodi di imposta 2014 e 2015.

ART. 34 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata tramite apposita modulistica.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n° 2 unità. Per gli alloggi nei quali sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale il numero di occupanti è incrementato di n° 1 unità per stanza adibita all'attività.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore derivante da comprovate e ripetute verifiche sull'effettivo utilizzo dell'alloggio in questione da parte degli organi di vigilanza preposti oppure dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le utenze domestiche intestate a soggetti diversi dagli **occupanti residenti** deve essere dichiarato dall'intestatario il nominativo degli occupanti per permettere l'inserimento del numero effettivo degli stessi risultanti in anagrafe. In assenza della comunicazione, da effettuarsi su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, si potrà procedere all'accertamento ai sensi degli articoli contenuti nel titolo V del presente regolamento.
6. **Le cantine, le autorimesse, gli altri simili luoghi di deposito adibiti ad uso privato e gli alloggi arredati ma non allacciati alle utenze (idrica, elettrica, gas) si considerano utenze domestiche condotte da un occupante con l'applicazione della sola quota fissa.**
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata su apposita modulistica, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari separati la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. In assenza della comunicazione, da effettuarsi su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, si potrà procedere all'accertamento ai sensi degli articoli contenuti nel titolo V del presente regolamento.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute in corso d'anno avranno efficacia a partire dal mese solare successivo al perfezionamento della pratica anagrafica. In questo caso il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale, salvo i casi previsti dai precedenti commi per i quali devono essere necessariamente ripresentati gli appositi moduli.

ART. 35 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria annuale.
5. Resta ammissibile la deroga prevista al comma 4 dell'art. 32 in sede di determinazione dei coefficienti per i periodi di imposta 2014 e 2015.

ART. 36 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B del presente regolamento. Per la previsione dell'art. 28, comma 5, è possibile l'integrazione di nuove categorie tramite deliberazione tariffaria
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara espressamente la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché la superficie totale sia superiore a mq. 100 e le singole porzioni non siano inferiori a mq. 20.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche già soggette a TARES sono inserite nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Commento: la norma disciplina i criteri per la corretta classificazione delle utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo.

Il comma 1 prevede l'articolazione delle utenze in base alle categorie definite dal regolamento, come previsto dall'art. 1, comma 682, della L. 147/2013.

Il comma 2 stabilisce che l'inserimento delle diverse utenze nelle categorie avviene sulla base del codice ATECO, dell'autorizzazione o dell'attività dichiarata ai fini IVA.

Il comma 3 stabilisce il criterio per individuare la tariffa nel caso di più attività congiuntamente svolte nello stesso locale e per la classificazione delle attività non esplicitamente individuabili nell'elenco.

I commi 4 e 5 definiscono l'applicabilità ad ogni attività economica di una tariffa unica, in base alla classificazione operata, oppure la possibilità di applicare alla medesima attività più tariffe in base all'effettiva destinazione dei locali.

ART. 37 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione annuale come previsto dal successivo art. 60.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 48.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

Commento: l'articolo disciplina l'aspetto temporale del prelievo, evidenziando come l'obbligazione tributaria nasce il giorno dell'inizio del possesso o della detenzione. La durata dell'obbligazione deve conseguentemente conteggiarsi a giorni, in mancanza di criteri alternativi fissati dalla legge.

La cessazione dell'obbligazione decorre dalla data di cessato possesso o detenzione, a condizione che il contribuente dichiari tempestivamente la stessa. In mancanza il termine dell'obbligazione tributaria decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo prova contraria.

ART. 38 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La riduzione opera relativamente ai soli contribuenti coinvolti dai disagi di cui al comma 1 e verrà determinata a conguaglio sulla base di circostanziata relazione del responsabile del servizio di gestione dei rifiuti che individui i contribuenti stessi e la durata dei disagi.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 656, della L. 147/2013.

ART. 39 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui ai commi precedente e seguente la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 30% sia nella parte fissa che variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari e fino a 1500 metri. La riduzione è del 60% per distanze oltre i 1500 metri.
La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 oppure su modulistica apposita, ha valenza dalla data della richiesta e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. L'ufficio preposto alla gestione ed al posizionamento dei cassonetti di raccolta deve comunicare all'ufficio tributi le modifiche ed integrazioni del posizionamento degli stessi. Resta fermo l'obbligo del contribuente in caso di perdita del diritto alla riduzione (per "avvicinamento" dei cassonetti di raccolta) della comunicazione della nuova situazione tramite idonea modulistica. La riduzione cessa comunque alla fine del mese solare della data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate e rilevate d'ufficio.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 657, della L. 147/2013. L'ente può stabilire o una percentuale unica di abbattimento, minimo del 60%, per tutte le utenze ubicate ad una distanza superiore dal più vicino punto di raccolta a quella indicata nel regolamento, oppure fissare diverse percentuali, graduate in base alla distanza. Si ritiene opportuno, nel caso di servizi di raccolta basati sul sistema "porta a porta" specificare che tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.

Nell'articolo si specifica altresì che per il conteggio della distanza non si considerano le strade private di accesso alle abitazioni.

L'ultimo comma disciplina gli adempimenti in capo al contribuente per fruire della riduzione.

ART. 40 - RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione minima del 5% (variabile) come da delibera di Giunta Comunale. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, a valere dal mese solare successivo, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o della consegna dello stesso da parte degli uffici comunali. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. In caso di esito negativo della verifica da parte dei competenti uffici comunali il beneficio decadrà con effetto fin dal primo anno di applicazione, con conseguente emissione di accertamento in rettifica da parte dell'ufficio tributi.

2. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31/12/2014. Restano comunque valide le domande già presentate ai fini tarsu /tares per gli anni precedenti in caso di svolgimento dell'attività di compostaggio.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese solare successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla fine del mese solare della data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate e rilevate d'ufficio.

ART. 41 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658, L. 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, (da indicarsi esplicitamente nella delibera di approvazione del piano finanziario dell'anno in corso), con un minimo del 1% e un massimo del 3% come di seguito specificato:

Incremento % raccolta differenziata rispetto all'anno precedente	% riduzione
Inferiore al 35%	1%
Compresa tra il 35% ed il 70%	2%
Superiore al 70%	3%

2. Il costo delle riduzioni/agevolazioni previste dal presente articolo e dall'art. 40 determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi variabili imputabili alle utenze domestiche, con conseguente attribuzione a quelli delle utenze non domestiche.

ART. 42 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione tardiva.
3. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Si applica il terzo comma dell'articolo 40.

Commento: l'articolo disciplina la facoltà concessa ai comuni di prevedere la riduzione del tributo dovuto o l'esenzione in favore delle utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 1, comma 659, L. 147/2013).

ART. 43 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 5% della tariffa (variabile) dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno derivante dal risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione può avvenire tramite compensazione alla prima scadenza utile, discarico della quota indebita oppure rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere l'1% del totale dei costi (fissi e variabili) relativi alle utenze non domestiche nel piano finanziario di competenza. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
6. Si applica il terzo comma dell'articolo 40.

ART. 44 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate (c.d. "a cascata").
2. La riduzione massima complessivamente applicabile non potrà in ogni caso superare l'80% della quota fissa e variabile.

Commento: la norma disciplina l'ipotesi in cui siano applicabili contemporaneamente più riduzioni. In tale caso l'ente può scegliere se applicarle con un meccanismo "a cascata", oppure limitare l'applicazione solo ad un numero massimo, scegliendole tra quelle più favorevoli per il contribuente.

ART. 45 - AGEVOLAZIONI E LORO COPERTURA

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - ricoveri e case di riposo: riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile;L'agevolazione è concessa dietro specifica domanda dell'interessato alla quale devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla sua fruizione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria o di variazione. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La medesima cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il costo delle riduzioni ed agevolazioni, previste dai precedenti articoli 27 e da 38 a 43 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Commento: la norma stabilisce che il costo delle riduzioni previste dal regolamento è inserito nel piano finanziario del tributo, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo relativo alle altre agevolazioni.

ART. 46 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione, tenendo conto della tipologia di attività svolta. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa/canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art 1, commi 662-665, della L. 147/2013.

ART. 47 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tari, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013.

ART. 48 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241; può altresì essere previsto l'utilizzo delle altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o tramite bollettino di conto corrente postale;
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica/PEC all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. Tale invio non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale (aprile / ottobre) scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione, come pure in caso di solleciti di importi non pagati contenuti nell'avviso di pagamento di cui al comma 2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 12 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune può provvedere all'invio, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
8. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES.

Commento: l'articolo disciplina il versamento della TARI. Il primo comma ribadisce gli strumenti di pagamento ammessi dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, i quali non possono essere oggetto di diversa previsione regolamentare, stante l'espressa deroga alle norme dell'art. 52 del D.Lgs 446/9 contenuta nella norma richiamata. Si ritiene tuttavia che, nell'ambito delle modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali l'ente possa liberamente scegliere quali

strumenti attivare (sono esempi di tali strumenti i R.I.D., i M.A.V., i pagamenti tramite sportelli A.T.M., tramite P.O.S., carte di debito e credito, ecc.).

Il comma 2 stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 689, della L. 147/2013, che il tributo è versato a seguito della liquidazione operata dal comune che invia al contribuente apposito avviso di pagamento, con annesso modello di versamento precompilato. La norma indica il contenuto minimo dell'avviso, nel rispetto anche della disposizione dell'art. 7 della L. 212/2000.

Il comma 3 disciplina le scadenze e le rate del tributo che possono essere liberamente fissate dal comune, purché di norma si consentano almeno due rate a scadenza semestrale e si permetta in unica soluzione il versamento del tributo entro il 16 giugno di ogni anno. Tali scadenze non necessariamente devono coincidere con quelle dell'IMU e delle TASI, nonostante siano tutte componenti della IUC. In proposito si può ritenere che la previsione normativa richieda che sia consentito al contribuente versare almeno in due rate e che il pagamento integrale del tributo avvenga in un arco temporale minimo di almeno un semestre, lasciando per il resto un'ampia libertà agli enti. La norma non prevede che le rate debbano scadere il giorno 16 del mese, salvo quella in unica soluzione nel mese di giugno. Tuttavia, ciò potrebbe essere consigliabile per allineare le scadenze della TARI con quelle ordinariamente previste per i tributi che si versano con il modello F24.

Il comma 4 disciplina l'importo minimo del tributo, al di sotto del quale non è dovuto il versamento ne sono effettuati rimborsi.

Il comma 5 stabilisce che eventuali conguagli del tributo riferiti all'anno precedente o all'anno in corso (ad esempio per modica del numero dei componenti o per variazioni della destinazione delle superfici) possono riscuotersi in unica soluzione.

Il comma 6 stabilisce il riversamento alla Provincia delle somme riscosse per il tributo provinciale, rimettendo le modalità ad appositi provvedimenti o accordi tra gli Enti interessati.

Il comma 7 stabilisce la procedura in caso di mancato pagamento delle somme richieste con l'avviso, prevedendo l'invio di un primo sollecito, tramite posta certificata o raccomandata e, in caso di perdurante inadempienza, l'invio dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni ed applicazione degli interessi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, è possibile affidare, fino alla scadenza del contratto, l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES. E' altresì possibile affidare la riscossione ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi previste.

TITOLO IV[^] – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 49 - PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Commento: la norma richiama il presupposto contenuto nell'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 del D.L. 16/2014, nonché la finalità dello stesso, individuata dall'art. 1, comma 639, della medesima legge, nel finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni. Si sottolinea tuttavia che il finanziamento non necessariamente deve essere integrale.

ART. 50 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **20%** (**misura da stabilire, compresa tra il 10% ed il 30%**), dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità stessa, che corrisponderà la restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

Commento: la norma riprende i soggetti passivi identificati dall'art. 1, comma 671, della L. 147/2013.

Il comma 2 evidenzia la particolarità del rapporto tributario nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa. Infatti, in tale fattispecie, a mente dell'art. 1, comma 681, della L. 147/2013, sorgono due obbligazioni tributarie, tra loro autonome. Una in capo al titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nella misura compresa tra il 70% ed il 90% del tributo, e l'altra in capo all'occupante, nella misura compresa tra il 10% ed il 30% del tributo. Spetta al comune stabilire quest'ultima percentuale, nell'ambito del range ammesso dalla legge. Il comma inoltre, per effetto del combinato disposto dell'art. 1, commi 671 e 681, della L. 147/2013, sottolinea che in caso di una pluralità di possessori e una pluralità di detentori (occupanti), le due obbligazioni tributarie presentano ciascuna carattere solidale.

Il comma 3 riprende la previsione dell'art. 1, comma 673, della L. 147/2013, mentre il comma 4 ed il comma 5 le norme rispettivamente dei commi 672 e 674 del medesimo articolo.

ART. 51 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per le definizioni di fabbricato, area fabbricabile ed abitazione principale si rimanda a quanto contenuto nel Titolo II[^] relativamente alla disciplina IMU.
3. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
4. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

Commento: la norma disciplina gli oggetti imponibili della TASI, riprendendo, ai commi 1 e 2, la loro individuazione operata dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013.

Il comma 2 richiama, come previsto dalla legge, la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs 504/1992 per l'IMU.

Il comma 3 riprende la definizione di abitazione principale contenuta nell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011.

Il comma 4 fornisce la definizione di area edificabile, riprendendo, quella prevista ai fini IMU dall'art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs 504/92. Viene anche riportata la specifica contenuta nell'art.36 del D.L. 223/2006.

Il comma 5 riprende la definizione del momento in cui avviene il passaggio dall'area fabbricabile al fabbricato ai fini dell'applicazione dell'IMU, contenuta nella lettera b dell'art. 2 del D.Lgs 507/92.

Il comma 6 richiama le fattispecie esenti per legge.

ART. 52 - PERIODICITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. In assenza di apposita previsione di legge circa la periodicità il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per i soli mesi di 31 giorni nei quali l'atto di trasferimento del possesso sia avvenuto il giorno 16 del mese si considera come mese intero il solo periodo di possesso superiore ai quindici giorni per evitare la doppia imposizione. Nel caso di più trasferimenti di proprietà (o altro diritto) nel corso dello stesso mese solare si considera mese intero il periodo di possesso di durata superiore agli altri per scongiurare l'assenza di imposizione nel mese stesso.

ART. 53 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) agli artt. 9- 10 -11 precedenti.

Commento: la norma richiama quanto previsto dall'art. 1, comma 675, della L. 147/2013, in base al quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

ART. 54 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Commento: la norma riprende le previsioni dei commi 676-678 dell'articolo 1 della L. 147/2013, come integrati dall'art. 1 del D.L. 16/2014 rimettendo alla deliberazione annuale di approvazione delle aliquote la loro eventuale differenziazione e la loro misura.

ART. 55 - DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, fino all'esenzione, nei seguenti casi:
 - a. dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, considerando quali abitazioni principale anche le fattispecie equiparate ex art. 15;
 - b. dei familiari entro il 2° grado in linea retta dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - c. dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

Commento: la disposizione introduce la facoltà per il comune di prevedere specifiche detrazioni, in virtù di quanto previsto sia dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014 e, più in generale, nell'esercizio della potestà concessa dall'art. 1, comma 682, della L. 147/2013. La detrazione può anche essere fissata in maniera differenziata, per categorie di contribuenti. Inoltre, si ritiene che il comune possa estenderla anche in favore degli utilizzatori che destinano l'immobile ad abitazione principale (facoltativo).

ART. 56 - ESENZIONI

1. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;
 - h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Commento: l'articolo riprende la previsione dell'art. 1, comma 679, della L. 147/2013 il quale consente ai comuni di prevedere delle riduzioni o anche l'esenzione per le fattispecie indicate. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 682, il comune può stabilire anche delle riduzioni per delle fattispecie diverse da quelle sopra indicate, purché tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

ART. 57 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Nelle more dell'individuazione puntuale dei servizi indivisibili da parte del legislatore gli stessi saranno temporaneamente indicati nella delibera di approvazione dell'aliquota di cui all'art. 54.

Commento: l'articolo riprende la previsione dell'art. 1, comma 679, della L. 147/2013 il quale consente ai comuni di prevedere delle riduzioni o anche l'esenzione per le fattispecie indicate. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 682, il comune può stabilire anche delle riduzioni per delle fattispecie diverse da quelle sopra indicate, purché tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

ART. 58 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, in quanto compatibili.
2. Il pagamento del tributo avviene in n° 2 rate con scadenza nei mesi di:
 - aprile;
 - ottobre

Le rate scadono il giorno 16 di ogni mese.

La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedenza o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza.

A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. La TASI viene applicata e riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
- ~~5. Il tributo è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i soli mesi di 31 giorni nei quali l'atto di trasferimento del possesso sia avvenuto il giorno 16 del mese si considera come mese intero il solo periodo di possesso superiore ai quindici giorni per evitare la doppia imposizione.~~
Il tributo è dovuta con la periodicità prevista dall'art. 52, comma 1.
6. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso ed all'importo complessivo che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali è stato effettuato il versamento. A tal fine il contribuente dovrà presentare al Comune apposita distinta dei versamenti di imposta relativa alle singole unità immobiliari di riferimento (con estremi catastali) contenente l'indicazione dei dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale) di tutti gli altri contitolari.

ART. 58 BIS - VERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2014

1. Per l'anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata è effettuato:
 - a) entro il 16 giugno 2014 qualora il Comune alla data del 31 maggio 2014 abbia pubblicato nel sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI;
 - b) entro il 16 ottobre 2014, qualora la predetta pubblicazione, non avvenuta entro il 31 maggio 2014, risulti effettuata al 18 settembre 2014;
 - c) entro il 16 dicembre 2014, unitamente al versamento del saldo, qualora le aliquote e le eventuali detrazioni non risultino pubblicate entro il 18 settembre 2014; in quest'ultimo caso, si applica per tutti gli immobili l'aliquota dell' 1 per mille, salvo garantire il rispetto del vincolo di cui all'art. 54, comma 4, del presente regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui ai primi due punti, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.
3. la TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

ART. 59 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.

Commento: in questo articolo deve essere fissato l'importo minimo per il versamento, tenuto conto delle norme dell'art. 25 della L. 289/2002). Tuttavia, tenuto conto della possibilità che l'importo del tributo sia anche particolarmente basso, specie alla luce dell'eventuale suddivisione per quote di possesso e della presenza dell'obbligazione dell'utilizzatore (che può essere tenuto a pagare anche solo il 10% del tributo complessivo), si ritiene opportuno stabilire un importo inferiore a 12 euro.

TITOLO V[^] – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 60 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa a tutte le componenti dell'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

Commento: la norme riprende le previsioni dell'art. 1, comma 684, della L. 147/2013. Si specifica, come previsto nel comma 703 che per l'IMU continuano a valere le norme specifiche, contenute nell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 e nel D.M. 30/10/2012, oltre che nel regolamento comunale IMU. Per la TASI, si rinvia a quanto previsto dal comma 687, in base al quale ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Tuttavia, si stabilisce che, in sede di prima applicazione, sono valide le dichiarazioni IMU-ICI presentate e che, in assenza di dati, vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione da parte degli utilizzatori (che non compaiono nelle dichiarazioni IMU).

ART. 61 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
6. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, mentre resta necessario dichiarare le variazioni degli occupanti dell'immobile adibito ad abitazione qualora il numero degli stessi sia diverso dalla famiglia anagrafica;
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Generalità e codice fiscale degli occupanti i locali con indicazione della residenza anagrafica degli stessi (in caso di contribuenti non residenti);
- e) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) Estremi del titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h) Eventuali modifiche che influenzino la determinazione del numero di occupanti in base a quanto previsto dall'art. 34;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g) Estremi del titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- h) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. La modulistica per la presentazione della dichiarazione iniziale, come quella per le dichiarazioni di variazioni e di richieste di ogni agevolazione, sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.pievediteco.im.it nell'apposita area oppure richiedibili tramite mail all'ufficio tributi: tributi@comune.pievediteco.im.it oltre che direttamente presso gli uffici.
10. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se loro più favorevole.
12. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Commento: la norma disciplina la presentazione della dichiarazione TARI, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 686, della L. 147/2013.

ART. 62 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo, anche per diversi periodi di imposta. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Lo stesso può avvenire, in casi particolari, anche tra diversi contitolari previo accordo con gli stessi. Non è possibile la compensazione con somme già iscritte a ruolo coattivo, già inviate all'Ente competente in formato elettronico per la predisposizione dello stesso o per le quali si è già avviata qualsiasi procedura di riscossione coattiva.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
6. Per le aree successivamente divenute inedificabili compete il rimborso dell'imposta pagata per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area, comunque per

un periodo non eccedente 05 anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno 05 (cinque) anni. Il rimborso compete a seguito di presentazione di specifica domanda da effettuarsi, a pena di decadenza, entro il termine di 05 (cinque) anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate al vincolo di inedificabilità. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata alcuna opera di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo che costituisce il vincolo sia divenuto definitivo

Commento: la norma disciplina i rimborsi e la compensazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 164 e 168, della L. 296/2006, richiamati dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013.

ART. 63 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.
2. Lo stesso funzionario può sostituire la firma autografa con quella a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, in sede di emissione degli avvisi di accertamento d'imposta.

Commento: la disposizione riprende quanto previsto dall'art. 1, comma 692, della L.147/2013. Si ritiene che l'ente possa nominare funzionari responsabili diversi per i vari tributi componenti la IUC, a seconda della propria realtà organizzativa. In questo caso la scelta deve essere esplicitata nel regolamento. Da verificare, comunque, se la norma consenta la rappresentanza in giudizio, in deroga alle regole generali, anche al funzionario responsabile IMU, tenuto conto delle norme dell'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 e dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs 504/92.

ART. 64 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. **Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi, tra cui a titolo di esempio:**
 - **delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;**
 - **dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;**
 - **dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;**
 - **di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;**
 - **di ogni altra documentazione utile alla gestione ed al controllo delle fattispecie tassabili.**
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica - entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati - di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene tramite le modalità indicate nell'avviso stesso o mediante apposito modello di pagamento allegato. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano complessivamente superiori ad € 500 il contribuente può richiedere, la rateazione ai sensi ed alle modalità di cui all'art. 69
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
8. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito I.M.U. è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
9. A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:
 - 6% del gettito dell'imposta municipale propria riscosso nell'esercizio precedente a quello di riferimento a titolo di accertamento destinato all'incentivazione del personale dell'Ufficio Tributi che ha svolto l'attività di controllo;

- 2% dello stesso gettito determinato sub A) al potenziamento strutturale dell'Ufficio Tributi;

Quanto sopra viene ripartito in base a criteri definiti dalla Giunta Comunale tramite apposito provvedimento.

Commento: l'articolo disciplina l'attività di controllo e di accertamento del tributo, tenuto conto delle previsioni dell'art. 1, commi 693 e 694, della L. 147/2013, nonché del comma 646 per quanto concerne la TARI. Si ricorda che l'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art.52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi indicate. Nell'eventualità la circostanza va indicata nel regolamento. Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, è possibile affidare l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. Come già specificato è altresì possibile affidare all'esterno, seguendo le procedure ordinarie di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97 o quella speciale del comma 147 (per TARI e TASI) anche la riscossione spontanea del tributo.

ART. 65 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale in vigore. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Il Funzionario responsabile ha facoltà di non applicare le sanzioni in presenza delle seguenti situazioni esimenti:
 - errore del contribuente derivante da evidenti criticità che hanno caratterizzato l'interpretazione della norma;
 - omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impossibilità materiale del contribuente ad adempiere;
 - errore del contribuente conseguente ad errate o fuorvianti indicazioni del Comune in merito alla materia imponibile.

Commento: l'articolo rinvia alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (commi 695-699, dell'art. 1 della L. 147/2013 e norme speciali, ove prevalenti, per l'IMU). L'ultimo comma può prevedere ulteriori circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto della normativa statale in materia di sanzioni (art. 1, comma 700, L. 147/2013).

ART. 66 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate alle condizioni indicate nel successivo art. 69

Commento: con il presente articolo l'ente può applicare alla IUC l'istituto dell'accertamento con adesione, rinviando allo specifico regolamento comunale. Inoltre, è possibile specificare nel presente l'articolo l'eventuale applicabilità alla IUC degli altri istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/97, tra i quali, ad esempio, l'adesione agli inviti al contraddittorio. Per l'IMU è possibile altresì prevedere il pagamento delle somme derivanti dall'accertamento con adesione in forma rateale senza interessi (art. 8, comma 5, D.Lgs 23/2011).

ART. 67 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Commento: la norma contiene un generico rinvio alle procedure di riscossione coattiva ammesse dalla legge. Data la fluidità della normativa in materia, alla luce anche della delega relativa alla riforma della riscossione coattiva dei tributi comunali contenuta nella legge di delega fiscale, non è opportuno, al momento, inserire altre specifiche in proposito nel regolamento.

ART. 68 - IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Commento: il limite minimo, dopo l'eliminazione del limite di € 30,00 vigente fino al 31/12/2013 ad opera dell'art. 1, comma 736, della L. 147/2013, si ritiene oggi sia libero. La sua determinazione deve eseguirsi sulla base della valutazione dei costi-benefici derivanti dall'attività di accertamento/riscossione coattiva.

ART. 69 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente che abbia ricevuto avvisi di accertamento per il recupero del tributo arretrato, sanzioni ed interessi di mora, può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile del tributo per la rateazione di tutti gli importi in rate mensili, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, qualora l'importo da riscuotere sia superiore a €. 500,00 (quattrocento) con le seguenti misure massime:

importi in € compresi tra	N° rate
401 – 1.000	6
1.001 – 2.001	8
2.001 – 5.000	10
5.001 – oltre	12

2. L'importo complessivo deve essere calcolato sulla base del totale degli importi degli accertamenti ricevuti alla data della richiesta della rateizzazione.
3. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a €. 10.000,00 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.
4. La concessione della rateazione ed il numero delle rate sono determinati, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare come indicato al comma 1, in relazione alle condizioni economiche del richiedente. È possibile altresì accedere alla rateizzazione in caso di importi inferiori, anche per avvisi bonari o cartelle di pagamento, o di necessità di ulteriore dilazione in situazioni debitamente motivate tramite richiesta diretta alla Giunta Municipale che autorizzi il Funzionario alla concessione della rateizzazione in forma ulteriormente agevolata.
5. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza dall'agevolazione concessa e autorizza il Comune a riscuotere, nei casi in cui è stata prestata, la garanzia per l'intero debito residuo; l'importo dovuto verrà quindi o iscritto a ruolo o richiesto con provvedimento ingiuntivo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.
7. in caso di mancata corresponsione dell'importo in unica soluzione di cui al comma 6 si procederà alla riscossione coattiva dell'importo complessivo degli avvisi di accertamento (senza alcun beneficio eventualmente predeterminato tramite istituti deflattivi del contenzioso), oltre agli interessi misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno, considerando gli importi eventualmente corrisposti tramite rateizzazione.
8. La definizione della rateizzazione viene perfezionata al termine del pagamento dell'ultima rata prevista in sede di ricalcolo degli importi complessivamente dovuti.
9. Le richieste presentate tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dal ricevimento degli avvisi verranno accolte solo dietro dimostrazione di motivi che giustifichino tale ritardo; in tale caso i contribuenti oggetto di avvisi di accertamento non potranno usufruire della riduzione delle sanzioni prevista dalle norme che regolano l'accertamento con adesione.
10. Il Funzionario Responsabile, in caso di assenso, comunicherà il provvedimento al contribuente specificando la misura degli interessi da applicarsi. Il contribuente, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, deve produrre, anche a mezzo fax, entro la scadenza della rata successiva, copia del bollettino quietanzato mentre, una volta provveduto al pagamento dell'ultima rata, dovrà comunicare entro 30 giorni gli estremi di tutti i versamenti effettuati, anche tramite l'esibizione della totalità delle ricevute di pagamento quietanzate.

ART. 70 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 71 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità dei previgenti tributi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
6. Le dichiarazioni stesse andranno opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione delle varie componenti della IUC. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per l'anno 2014, ai fini del versamento delle prime due rate della TARI, a titolo di acconto, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il Comune ha facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARES, determinando le scadenze di pagamento e le relative percentuali sulla base dell'importo dovuto per l'anno 2013. Tali pagamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta.
4. Eventuali riduzioni a consuntivo determinate a titolo di TARES per il 2013 richieste nei tempi e con le modalità previste dal regolamento TARES possono essere portate in detrazione degli importi dovuti a titolo di TARI per il 2014.

ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche relative ad attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

Comuni fino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Aree operative attività industriali
23	Magazzini uso commerciale

RICHIAMI A MODULISTICA PRESENTI NEL REGOLAMENTO ED ALTRO:

ART. 6, COMMA 2 LETTERA D): DICHIARAZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE PERSONALE FORZE ARMATE...

ART. 7, COMMA 4: MODULISTICA PER FINZIONE GIURIDICA TERRENO AGRICOLO SU AREA FABBRICABILE

ART. 7, COMMA 5: MODULISTICA PER INDIVIDUAZIONE PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 8: MODULISTICA PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PASSIVO (CONCESSIONARIO DEMANIALE, LOCATARIO FINANZIARIO, CONIUGE ASSEGNATARIO)

ART. 10, COMMA 3: DELIBERA GIUNTA VALORE AREE FABBRICABILI;

ART. 10, COMMA 5: COMUNICAZIONE NATURA AREA FABBRICABILE (RESP. U.TECN.);

ART. 11, COMMA 5: MODULISTICA AUTOCERTIFICAZIONE STATO INAGIBILITÀ;

ART. 13, COMMA 1: DELIBERA CONSIGLIO ALIQUOTE IMU;

ART. 13, COMMA 3: PUBBLICAZIONE DELIBERA SU SITO FEDERALISMO FISCALE

ART. 14: DELIBERA CONSIGLIO SU DETRAZIONE (VEDI ART. 13, COMMA 1);

ART. 15, COMMA 4: MODULISTICA PER EQUIPARAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE;

ART. 15, COMMA 5: MODULISTICA PER EQUIPARAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PARENTI LINEA RETTA PRIMO GRADO;

ART. 16, COMMA 6: DICHIARAZIONE IMU PER ESENZIONE IMMOBILI IMPRESE COSTRUTTRICI E ART. 7, COMMA 1, LETTERA i

ART. 18, COMMA 7: DELIBERA GIUNTA PER DIFFERIMENTO TERMINI VERSAMENTO PER SITUAZIONI PARTICOLARI;

ART. 18, COMMA 8: MODULISTICA PER CONTITOLARITÀ VERSAMENTI IMU

ART. 19: DICHIARAZIONE IMU MINISTERIALE

ART. 21, COMMI 6 E 7: DICHIARAZIONE SUPERO LIMITE ASSIMILAZIONE

ART. 24, COMMA 1: MODULISTICA AUTOCERTIFICAZIONE INUTILIZZO ALLOGGI E LOCALI (DIFFERENZIATI RISPETTO ALLA CASISTICA)

ART. 26, COMMA 4: RICHIESTA ABBATTIMENTO FORFETARIO SUPERFICI PER PRODUZIONE MISTA RIFIUTI SPECIALI

SCADENZA: 31/03 SUCCESSIVO: ART. 26 COMMA 5 LETTERA B) – QUANTITATIVI PRODUZIONE RIFIUTI X TRATTAMENTO DIFFERENZIATO

ART. 27, COMMA 3: RICHIESTA RIDUZIONE RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO

SCADENZA: 31/03 SUCCESSIVO: ART. 27 COMMA 3 – QUANTITATIVI PRODUZIONE RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO

ART. 28: DELIBERA CONSIGLIO TARIFFE TARI

ART. 31: DELIBERA PIANO FINANZIARIO

ART. 34: MODULISTICA NUMERO OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE (INDICAZIONE CASISTICHE DIVERSE COMMI 1 – 2 - 3 – 5 – 7 – 8)

ART. 35, COMMA 3: KD DETERMINATO SU QUANTITATIVO RIFIUTI EFFETTIVAMENTE CONFERITO (SE RICHIESTA EX MODULO ART. 21, COMMI 6 E 7).

ART. 38: MANCATO SVOLGIMENTO SERVIZIO: RELAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI X DURATA E CONTRIBUENTI COINVOLTI NEL DISSERVIZIO

ART. 39 COMMA 3: RICHIESTA RIDUZIONE X ZONE NON SERVITE;

ART. 39 COMMA 3: COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO GESTIONE CASSONETTI CIRCA LE MODIFICHE DEI POSIZIONAMENTI;

ART. 40: RICHIESTA RIDUZIONE X COMPOSTAGGIO

ART. 41, COMMA 1: IN DELIBERA PIANO FINANZIARIO: INDICAZIONE OBBLIGATORIA INCREMENTO PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA RISPETTO ANNO PRECEDENTE

ART. 42, COMMA 2: RICHIESTA RIDUZIONE X STAGIONALITÀ NON DOMESTICHE

ART. 43, COMMA 4: RICHIESTA RIDUZIONE X AVVIO AL RECUPERO UTENZE NON DOMESTICHE

SCADENZA 31/03: ART. 43, COMMA 4: RIDUZIONE RECUPERO NON DOMESTICHE

VINCOLO RIDUZIONI MASSIME AMMISSIBILI (ART. 43, COMMA 5): 1% COSTI (FISSI E VARIABILI) UTENZE NON DOMESTICHE

VINCOLO CUMULO RIDUZIONI AMMISSIBILI (ART. 44, COMMA 2): 80% QUOTA FISSA E VARIABILE

ART. 45, COMMA 1: RICHIESTA AGEVOLAZIONI

VINCOLO BILANCIO: ART. 45, COMMA 2: LE AGEVOLAZIONI VANNO COPERTE CON RISORSE DI BILANCIO

ART. 46, COMMA 8: TRIBUTO GIORNALIERO: UFFICIO COMMERCIO DEVE COMUNICARE TUTTE LE CONCESSIONI RILASCIATE O ABUSIVE RISCONTRATE

ART. 47: % TRIBUTO PROVINCIALE DA INDIVIDUARE A CURA DELLA PROVINCIA

ART. 58, COMMA 6: MODULISTICA PER CONTITOLARITÀ VERSAMENTI TASI

ART. 60 DICHIARAZIONE IMU

ART. 60 MODULISTICA DICHIARAZIONE TASI

ART. 61 MODULISTICA DICHIARAZIONE TARI

ART. 62 MODULISTICA RIMBORSI/COMPENSAZIONI (SEPARATA IMU – TARI – TASI)

ART. 64 COMMA 2: COLLABORAZIONE UFFICI COMUNALI PER TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE UTILE

ART. 69: MODULISTICA RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI

ART. 69: PROSPETTO CONCESSIONE RATEIZZAZIONE